

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ETS - ODV
DONNE DI LUNA**

ART.1 – L'Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, DONNE DI LUNA (ETS-ODV) più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Bagnone, MS, Via Cartegni 7, è costituita ai sensi del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART.2 – L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la proprio attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo), vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci: le cariche all'interno dei suddetti organi (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART.3 – L'associazione per il perseguimento delle dette finalità svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART.4 – Le attività di interesse generale di cui all'art 4 si esplicano nei seguenti interventi:

- in ambito sociale ci si adopera per l'accoglienza verso gli altri, il rispetto delle differenze di genere, culturali, sociali, sanitarie lavorando molto sull'integrazione rispetto l'immigrazione e la disabilità
- promozione della socializzazione e dello stare insieme attraverso attività ludico/ricreative (teatro, estate ragazzi, pomeriggi dedicati a "fasce deboli" come infanzia o anziani...)
- conoscenza del territorio partendo dal passato ma guardando al futuro promuovendo attività che partano dalla conoscenza delle radici e portino all'intreccio di storie nuove per le nuove generazioni che sono e saranno sempre più multiethniche
- esercizio, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche di *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale quali sponsorizzazioni, vendite anche di natura commerciale.

- Esercizio anche di attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART.5 – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione entro 30 giorni. L'aspirante socio in caso di rigetto può far ricorso all'Assemblea entro 30 giorni che deciderà nella prima seduta utile

Nessun motivo, di carattere discriminatorio, legato a distinzioni di razza, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.6 – La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione

ART.7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 – La quota associativa non è rimborsabile, intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.9 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per riqualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART.10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- assemblea degli iscritti
- consiglio direttivo
- presidente

ART.11 – L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il quindici maggio. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART.12 – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere un verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 – L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se sarà previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nella deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

ART.15 – Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART.16 – Il consiglio direttivo è formato da 3 a 18 membri e si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.

ART.17 – Compiti del consiglio direttivo:

è di pertinenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate in assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

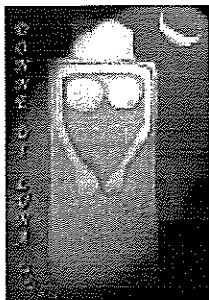
ART.18 – I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa
- convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART.19 – Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci
- contributi di privati
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni o lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni



ASSOCIAZIONE DONNE DI LUNA ONLUS

Via G.B. Cartegni 1 – 54021 Bagnone (Massa Carrara)

donnediluna@gmail.com - Tel. 335 5843652

C.F. 90011610459

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto del 5 maggio 2019 in seconda convocazione

L'anno 2019 il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 12:30, presso "Locanda Gavarini" in Mocrone, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Donne di Luna Onlus - Bagnone per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2018
2. Approvazione modifica dello Statuto sociale per adeguamento al Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) ;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Signora Giusi Maggioni, che chiama alle funzioni di Segretaria la Signora Grazia Gavarini.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 40 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) .

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

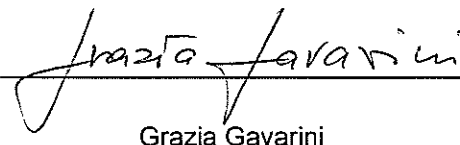
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Nella stessa sede viene approvato – con voto unanime – il bilancio consuntivo dell'anno 2018. La Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria


Grazia Gavarini

La Presidente


Giusi Maggioni

